

**COMUNE DI MONTALBANO ELICONA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **INDICE**

<b>Art. 1 - Oggetto del regolamento.</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 - Oggetto del canone.</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 - Soggetti attivi e passivi.</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 4 - Modalità per la richieste ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e loro Contenuto.</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 5 - Revoca delle concessioni.</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 6 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e Distinzione del canone.</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 7 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 8 - Occupazione temporanea. Disciplina e tariffe.</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 9 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 10 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 11- Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 12 - Esenzioni.</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 13 - Versamento del canone.</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Art. 14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 15 - Sanzioni</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 16 - Entrata in vigore</b>	<b>pag. 10</b>

## **ART. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel titolo III del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

## **ART. 2 – Oggetto del canone**

1. Sono soggetti al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi e verande. Sono, inoltre soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici destinati in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano il centro abitato del comune.
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
6. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nel caso in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

## **ART. 3- Soggetti attivi e passivi.**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

## **ART. 4 – Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto.**

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate al Comune e presentate all'Ufficio Tributi a cui è attribuita la competenza della procedura e dell'adozione dei provvedimenti di concessione e autorizzazione del servizio comunale.
3. Il responsabile del servizio è titolare delle funzioni per l'applicazione del presente regolamento e con i suoi collaboratori provvede agli atti per la riscossione dei canoni, dei corrispettivi e di

quant'altro dovuto al Comune per l'occupazione degli spazi ed aree di cui al presente regolamento.

4. I servizi comunali preposti a viabilità e traffico, attività commerciali ed urbanistica vigilano sulla corretta occupazione ed utilizzazione degli spazi e delle aree concesse ed intervengono per reprimere le occupazioni abusive ed ogni altra irregolarità, segnalandole all'ufficio di cui al precedente punto 2 che richiede loro pareri ed interventi in caso di necessità, per la tutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile del Comune.
5. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente regolamento compete al responsabile del servizio di cui al precedente punto 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.
6. Nel caso di occupazione poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'Art. 1129 del Codice Civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
7. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con la stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
8. Per il pagamento del canone si applica il successivo Art. 13 comma 3.
9. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
  - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
  - d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento del primo canone e, se occorre, anche quelle di versamento dei canoni successivi;
  - e) misura del deposito cauzionale ove è previsto.
 Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal responsabile preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.
10. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione del canone vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

## **ART. 5 – Revoca delle concessioni**

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quelle in cui a luogo la revoca stessa.
2. La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti indicati al precedente Art. 4 , comma 3.
3. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo Art. 13, comma 10.

## **ART. 6 – Occupazioni permanenti e temporanei. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque durata non inferiore all'anno;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

- 15
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
  3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in quattro categorie come da allegato al presente regolamento.
  4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
  5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a cento metri quadri, del 25 per cento per la parte eccedente cento metri quadri e fino a mille metri quadri, del 10 per cento per la parte eccedente i mille metri quadri.

## **ART. 7 – Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.**

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata come indicato all'Art. 54 D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.  
Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma
2. Per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. La superficie da assoggettare al canone dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con criteri previsti dal precedente comma 4, non superiore a metri quadri 9.  
L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano attigue con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 2. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplate dal presente comma va determinata

moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.

- 7. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti dai commi precedenti per i passi carrabili.
- 8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune. L'eventuale messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
- 9. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 10. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadono in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di detta occupazione la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

### ART. 8 – Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

- 1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal precedente Art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per l'occupazione di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
- 2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliera di tariffa approvate come indicati dall'Art. 54 D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo Comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno e lire 150 al metro quadrato per giorno per le occupazioni posti in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
- 3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante il canone è aumentato del 20 per cento.
- 4. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo Art. 9.
- 5. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo Comunale ridotta del 30 per cento.
- 6. Le tariffe per l'occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
- 7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'8° per cento.
- 8. Per le occupazioni temporanee, diverse dal quelle di cui al successivo Art. 10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per

cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi 1 e 4 in quanto applicabili.

- 9. Per l'occupazione temporanee effettuate dagli operatori commerciali titolari di autorizzazione di Tipo A (ex legge 112\1991), il canone è determinato sulle basi delle tariffe allegate computando al massimo 250 giornate lavorative annue.

### ART. 9 – Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.

- 1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dal successivo Art. 10, comma 6.
- 2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

### ART. 10 – Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

- 1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'Art. precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
- 2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvato come indicato dall'Art. 54 D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
- 3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, il canone di cui sopra deve essere maggiorato degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con modalità di cui al precitato Art. 54 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
- 4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
- 5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto fino a un massimo di 5 chilometri lineari, applicando la tariffa, come sopra approvata, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a 5 chilometri.
- 6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto al precedente Art. 8, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dell'Art. 54 D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
  - a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica il canone base fino a un chilometro lineare; mentre il canone è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
  - b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
    - “ occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
    - “ occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
    - “ occupazione di durata superiore a 180 giorni 100 per cento.

7. Per le occupazioni permanenti realizzate, con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato in sede di prima applicazione, forfettariamente sulla base di criteri stabiliti dell'Art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, 446, e successive modificazioni, in lire 1000 per utente per gli anni successivi si applica la rivalutazione sui base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al - -

31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione del canone, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

## Art. 11 – Distributori di carburanti e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo Comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate come indicato dall'Art. 54 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
2. Il canone per le occupazioni di cui al comma 1 è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle località individuate con deliberazione della Giunta Comunale. –
3. Il canone va applicato ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti e apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente Art. 7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti si applica il precedente Art. 7, comma 7.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvato come indicato dall'Art. 54 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
8. Il canone è graduato in relazione a quanto indicato al precedente comma.

## ART. 12 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuati dallo stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'Art. 87, comma 1 lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica, ; le esenzioni di cui sopra sono applicabili esclusivamente quando le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed, in caso di occupazioni posti in essere con cantieri edili, i relativi lavori siano eseguiti con personale dipendente dagli enti stessi;



- 700 f
- b) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
  - c) le occupazioni effettuate con tende, fisse o retrattili;
  - d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionati per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
  - e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla Provincia;
  - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - j) le occupazioni permanenti di autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;
  - k) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
  - l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

## ART. 13 – Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il responsabile del Settore tributi, è competente per il procedimento relativo alla riscossione del relativo canone.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante. apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazione in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, al concessionario del Comune, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle 500 lire o per eccesso se è superiore, fatte salve le disposizioni riguardanti l'introduzione dell'EURO.
6. I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune o altra modalità dallo stesso indicata.

7. Per le occupazioni temporanee il responsabile dell'Ufficio tributi è competente per il procedimento relativo alla riscossione del relativo canone. Il pagamento del canone è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi lire ventimila per le occupazioni permanenti e lire cinquemila per le occupazioni temporanee.
9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a lire 500.000 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di, gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai termini di più sopra indicati.
10. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal responsabile competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente articolo 4.

## ART. 14 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.

1. Il responsabile del settore tributi controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 10 del precedente Art. 4, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.
2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'Art. 52 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

## ART. 15 – Sanzioni

1. chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100 per cento di ogni importo non versato.
2. La sanzione è ridotta di un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli interessi legali sul canone dovuto.
3. La sanzione indicata al comma 1, si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'Art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

## ART. 16 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i quindici giorni dalla ripubblicazione all'albo pretorio dopo l'approvazione da parte del CORECO.

**Allegato**

**Elenchi delle aree - spazi - strade pubbliche suddivisi in categorie di concessione**

**ELENCO A**

**PRIMA CATEGORIA**

**aree - spazi - strade pubbliche**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>UBICAZIONE</b>
1) CORSO P. UMBERTO	PROV.LE\COM.LE	CENTRO
2) VIA PROVINCIALE	PROVINCIALE	CENTRO
3) PZA MARIA SS DELLA PROV. V.	COMUNALE	CENTRO
4) VIA MESSINA	COMUNALE	FRAZ. BRAIDI
5) PZA BORGHESE	COMUNALE	FRAZ. BRAIDI
6) VIA PORTELLA	COMUNALE	FRAZ. S. MARIA
7) VIA PROVINCIALE	PROVINCIALE	FRAZ. S. BARBARA
8) PZA COMUNALE	COMUNALE	FRAZ. S. BARBARA

---

---

---

---

---

---





